

SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS

La disciplina abilitata ad imporre o ad esonerare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato è quella contenuta nel “*diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debba o meno redigere i conti consolidati*”.

N.B. IAS 27 e SIC 12 indicano le modalità di preparazione e presentazione del bilancio consolidato

- Necessità di coordinamento tra normativa nazionale e principi contabili internazionali
- Momento di intersezione tra le due normative è segnato dal

combinato disposto del

	<i>Regolamento (CE) n. 1606/2002</i>
	<i>D. Lgs. n. 38/2005</i>

DEFINIZIONE DI CONTROLLO

IAS 27.4

Il controllo è il **potere** di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di **ottenere i benefici** dalle sue attività.

CASO DI ESONERO IAS 27 (par. 10)

**Controllante interamente o parzialmente posseduta da
altra entità che redige il bilancio consolidato**

condizioni

- a) Gli eventuali azionisti terzi siano informati e non si oppongano.
- b) Gli strumenti finanziari [di capitale e di debito] non siano quotati in un mercato regolamentato.
- c) La controllante non abbia depositato, (né abbia in corso un processo di deposito), il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori, al fine di emettere strumenti finanziari sui mercati regolamentati.
- d) La capogruppo o controllante intermedia rediga il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS.

vincoli da rispettare

IAS 27 (par. 41)

La controllante deve indicare nel proprio bilancio separato:

- a)** che il bilancio presentato è un bilancio separato - l'esercizio dell'opzione di esenzione - la ragione sociale, la sede legale della "controllante" che ha presentato il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS - l'indirizzo dove è disponibile tale bilancio consolidato;
- b)** l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità controllate, esclusivamente o congiuntamente ad altri, nelle società collegate, specificando: la ragione sociale, la sede legale, la percentuale di capitale posseduta - se differente - la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;
- c)** l'indicazione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel punto b).

AREA DI CONSOLIDAMENTO

IAS 27. 12

❑ ***Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante***

** Le entità classificate come possedute per la vendita devono essere contabilizzate in conformità al principio IFRS 5*

❑ ***La nozione del “potere di controllo” è rilevante sia ai fini dell’inclusione di una entità nell’area di consolidamento sia per escludere da tale area un’entità non più controllata***

SITUAZIONI DI CONTROLLO

IAS 27. 13-14

☐ **Controllo di diritto**

Si presume vi sia controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, tranne casi eccezionali nei quali la maggioranza non costituisce controllo;

☐ **Controllo di fatto**

Si presume vi sia controllo quando la controllante pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti:

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo o
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza di voti in tali organi.

La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato ed includere tutte le controllate estere e nazionali.

(segue ►►►)

Opzioni call e detenzione del controllo: le fattispecie rilevanti

*Opzione “maturata”
(esercitabile)*

***Dimensione
tempo***

I Controllo	III Controllo
II Assenza di controllo	IV Controllo


*Opzione “non maturata”
(non esercitabile)*

Genuino

***Dimensione
prezzo***

Non genuino

Special Purpose Entity



Ipotesi di immobilizzo di Asset mediante la creazione di una SPE

Situazione ante operazione:

Stato patrimoniale Capogruppo

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	100
Cassa	0	Debiti	0
Totale	100	Totale	100

Situazione post operazione:

Stato patrimoniale Capogruppo

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	0	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	0
Totale	100	Totale	100

Stato patrimoniale SPE

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	0
Cassa	0	Debiti	100
Totale	100	Totale	100

Stato patrimoniale Consolidato formale

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	0*	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	0**
Totale	100	Totale	100

* disponibilità di utilizzo 100

** debiti non consolidati per 100


Stato patrimoniale Consolidato reale

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	100
Totale	200	Totale	200

N.B. Come si può notare dall'esempio escludendo dall'area di consolidamento la società SPE, non viene messa in risalto nel bilancio consolidato l'esposizione debitoria reale del gruppo.

Smobilizzo attività immobilizzate

FASE I^a



FASE II^a

